

ELENCO NAZIONALE CERTIFICATO DEGLI INGEGNERI BIOMEDICI E CLINICI

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' AUSILIARI
IN AMBITO AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO E DI SEGRETERIA**

Tra

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, (di seguito CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (C.F. 80057570584), rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano (C.F. ZMBRND52P13F138Y), elettivamente domiciliato presso la sede CNI sita in Roma, via XX Settembre, 5

e

La Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito Fondazione CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (C.F. 97834130581), rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano (C.F. ZMBRND52P13F138Y), elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, via XX Settembre, 5

di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

- il CNI, Ente Pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità Pubbliche e le altre Pubbliche Amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità; svolge inoltre tutte le funzioni ad esso assegnate dalla legge concernenti la tenuta dell'albo, la giurisdizione disciplinare e la formazione continua dei professionisti;
- la Fondazione CNI è un ente no profit interamente partecipato e controllato dal CNI che persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Nello specifico, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, promuove gestisce ed organizza, su indicazione del Consiglio Nazionale, le attività di supporto e di servizio al CNI;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 10, co. 1-2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha istituito presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'elenco certificato degli ingegneri biomedici e clinici, rimettendo ad un successivo decreto del Ministero della Giustizia i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria;
- gli artt. 4 e 5, del Decreto del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, hanno disposto che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri disciplini con propri distinti regolamenti le modalità per l'iscrizione all'elenco certificato degli ingegneri biomedici e clinici e, previo parere vincolante del medesimo Ministero, le procedure di certificazione delle competenze finalizzate all'iscrizione volontaria;
- in data 24 giugno 2020, il CNI ha adottato il *"Regolamento recante le procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3"* e, in data 02 novembre 2020, dopo aver ottenuto parere positivo dal Ministero della Giustizia in data 16 settembre 2020, ha reso noto il *"Regolamento di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3"* che era stato adottato in prima istanza sempre nella seduta del CNI del 24 giugno 2020;
- il CNI e la Fondazione CNI, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionale, da un lato, e statutario, dall'altro, hanno manifestato la comune volontà di garantire il corretto funzionamento delle procedure suddette;
- il CNI intende delegare alla Fondazione CNI alcune fasi operative di servizi ausiliari, a carattere amministrativo, finanziario e di segreteria riconducibili alle previsioni dei suddetti regolamenti;
- tali servizi ricadono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto della Fondazione CNI, che dichiara espressamente di possedere la struttura, l'organizzazione ed il personale necessari per lo svolgimento dei servizi ausiliari e dei quali il CNI intende avvalersi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa (di seguito "convenzione").

Articolo 2 – Finalità

Il CNI e la Fondazione CNI, con la presente convenzione, in attuazione a quanto definito dall'art. 10, co. 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della normativa regolamentare e secondaria esplicitata in premesse, intendono realizzare un sistema organizzativo, che attraverso il supporto strumentale *"in house"* della Fondazione CNI, segua l'iter amministrativo e tecnico-operativo per la definizione, gestione e il coordinamento di servizi ed attività ausiliari finalizzati a garantire la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

La presente convenzione non comporta oneri diretti finanziari a carico delle Parti.

Articolo 3 – Intese reciproche

Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, mantengono la propria autonomia ed indipendenza nel contesto del rapporto ordinario tra ente istituzionale ed organismo "in house" interamente partecipato, e all'interno del quadro generale di servizi e attività delegate alla Fondazione CNI dal successivo art. 5 della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione e dato esse si scambieranno dovrà essere ritenuto, e conseguentemente trattato, come riservato.

Articolo 4 – Attribuzioni riservate al CNI

Spettano al CNI, in via esclusiva e riservata, oltre alle attività istituzionali non delegabili, l'attribuzione di controllo e monitoraggio del corretto espletamento delle attività delegate.

Articolo 5 – Descrizione servizi e attività delegate alla Fondazione

Le attività ed i servizi oggetto della convenzione hanno carattere non esaustivo, pertanto è fatta salva la possibilità di prevedere lo svolgimento di ulteriori attività e servizi non elencati nella convenzione sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, e che potranno costituire oggetto di integrazioni successive da sottoporre all'approvazione delle parti da effettuarsi nelle forme previste dall'art. 8 della presente convenzione.

1) Servizi ed attività delegate di carattere generale

1. La tenuta e la pubblicazione, da parte della Fondazione CNI, dell'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, la cui titolarità rimane in capo al CNI.
2. La presa in carico, da parte della Fondazione CNI, della domanda d'iscrizione e della documentazione correlata, nonché di tutte le comunicazioni provenienti dai richiedenti che vengono presentate al CNI per il tramite di un apposito portale o, fino a quando quest'ultimo non sarà realizzato a carico della Fondazione (con accesso consentito anche al CNI), ad un indirizzo di posta elettronica istituzionale dedicato e da questi inoltrate al settore di supporto della Fondazione preposto alle attività strumentali di istruttoria, che dovranno essere poi sottoposte all'approvazione del Consiglio del CNI.
3. La predisposizione, da parte della Fondazione CNI, delle bozze di trasmissione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria, che saranno comunicate in via formale dal CNI.
4. La presa in carico, da parte della Fondazione CNI, delle richieste di integrazione e/o modifica dei documenti inviati dai richiedenti al CNI.
5. L'aggiornamento costante dell'Elenco in considerazione delle richieste di iscrizione, cancellazione e modifica pervenute.

II) Servizi ed attività di dettaglio delegati alla Fondazione CNI

a) Istruttoria relativa alle richieste di iscrizione all'elenco certificato:

- verifica della correttezza della domanda d'iscrizione e documentazione correlata inviata dai richiedenti;
- invio al Consigliere Nazionale delegato e agli Uffici CNI (su indirizzo mail dedicato, fino a quando non sarà predisposto apposito portale da parte della Fondazione CNI) della scheda valutativa ai fini dell'assunzione da parte del Consiglio Nazionale del parere di approvazione o diniego delle istanze;
- comunicazione ai richiedenti delle modalità di pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale di iscrizione, nonché la verifica del corretto pagamento degli stessi;
- predisposizione della lettera e/o di altre eventuali comunicazioni scritte destinate ai singoli richiedenti relative all'esito dell'istruttoria (es. avvenuta iscrizione, richiesta d'integrazione istruttoria, attestazione di iscrizione all'elenco, etc.), ai quali saranno inviate in via formale dal CNI;
- assistenza telefonica e via email ai richiedenti per eventuali problematiche.

b) Attività legate al riscontro per le richieste di assistenza da parte dei richiedenti/istanti

- attività di riscontro telefonica e via email ai vari quesiti da parte dei richiedenti;
- trasmissione al CNI della documentazione e dei quesiti, laddove necessaria un'analisi interpretativa più approfondita;
- elaborazione delle risposte alle domande più frequenti.

c) Gestione degli incassi dei diritti di segreteria e del contributo annuale per l'istanza di iscrizione all'elenco certificato.

d) Gestione della contabilità civilistica e fiscale inerenti i costi ed i ricavi connessi all'attività oggetto del protocollo e adempimenti tributari formali e sostanziali.

e) Su indirizzo e direttive del CNI, gestione delle attività di controllo, con obbligo di reporting, da parte della Fondazione CNI al CNI con periodicità trimestrale in merito ad eventuali irregolarità.

Articolo 6 – Durata e recesso

La presente convenzione in conseguenza delle specifiche finalità ha validità triennale con decorrenza 01 gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2024, con esclusione di tacito rinnovo.

Il CNI ha facoltà di esercitare unilateralmente il recesso con un preavviso di mesi sei da inviarsi via pec alla controparte.

Articolo 7 – Tutela della Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice

della Privacy (D.lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dal Decreto di adeguamento al GDPR: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Fondazione CNI, nella persona del Direttore Generale dott. Massimiliano Pittau.

Il Responsabile del Trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub-responsabile), dopo aver ricevuto autorizzazione scritta da parte del Titolare del Trattamento, fermo restando gli obblighi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento europeo 2016/679.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si riserva di dettagliare le modalità e gli strumenti più opportuni (programmi di verifica e controllo, questionari di valutazione, audit effettuati da terzi, etc.) utili a dimostrare la conformità al regolamento 2016/679 dei trattamenti di dati personali connessi al presente accordo e potrà chiedere in qualsiasi momento alla Fondazione CNI l'identità dei soggetti che hanno accesso ai dati, quali siano i soggetti che effettuino operazioni di trattamento funzionali e quali misure di sicurezza siano previste a protezione dei dati trattati.

Articolo 8 – Revisione della convenzione

Qualora le Parti lo ritengano opportuno, eventuali modifiche, anche in via evolutiva, e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere effettuate in forma scritta e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi di governo.

Articolo 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Letto approvato e sottoscritto.

17 NOV. 2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente

(ing. Armando Zambrano)

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente

(ing. Armando Zambrano)